

Alle Sezioni unite i tempi della comparizione

Penale

Da chiarire se il nuovo termine di 40 giorni è stato sospeso sino a giugno

Giovanni Negri

Finisce alle Sezioni unite penali la determinazione della data di entrata in vigore del termine di comparizio-

ne di 40 giorni in appello, previsto dalla riforma Cartabia. Incerta, infatti, è tuttora la sua collocazione nel perimetro delle norme soggette a slittamento sino alla data del 30 giugno.

Il rinvio è stato deciso dalla seconda sezione penale della Cassazione, con l'ordinanza 16365.

Alle Sezioni unite penali, poi, il compito di dirimere anche una questione ontologica: se, cioè, il decreto di citazione a giudizio in appello deve essere considerato atto autonomo o solo esecutivo, con riverbero sulla sua disciplina, con riferimento quindi alla

data della sua emissione o a quella di pronuncia della sentenza impugnata.

Il nodo della data di entrata in vigore del nuovo termine di comparizione, nasce dal suo mancato inserimento tra le misure relative al sistema di impugnazioni, introdotto dalla riforma del processo penale, che è stato fatto slittare al 30 giugno.

La conservazione per alcuni mesi della vecchia disciplina, sperimentata nel periodo della pandemia, ha infatti evitato riferimenti all'articolo 601 del Codice di procedura, aprendo quindi due orientamenti:

1 il primo considera, in sostanza, la "svista" non emendabile in via interpretativa, con entrata in vigore così del termine di 40 giorni a partire dal 30 dicembre 2022. Con conseguente nullità in caso di suo mancato rispetto;

2 un secondo orientamento attrae anche il nuovo termine di comparizione tra le misure oggetto di sospensione, con successiva entrata in vigore al prossimo 30 giugno. Una scelta nel segno della ragionevolezza, perché non avrebbe senso stralciare solo il nuovo termine da tutto il resto della riforma.